

## Glossario

**Affidamento dei figli minori:** l'affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio fino al 15 marzo 2006 era disciplinato dal codice civile (art. 155) e dalla legge n. 898 del 1° dicembre 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987 (art. 6). La legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 (in vigore dal 16 marzo 2006) ha mutato le suddette norme, stabilendo che il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure decidere a quale di essi affidarli, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende, inoltre, atto degli accordi intervenuti tra i genitori – se non contrari all'interesse dei figli – e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Salvo accordi diversi liberamente presi dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Come detto sopra, in base alla legge 54/2006 l'affidamento condiviso dei minori è da considerarsi la regola generale e non può (secondo quanto affermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>1</sup>) ritenersi precluso dalla eventuale conflittualità esistente tra i coniugi poiché, in tal caso, avrebbe un'applicazione residuale coincidente con il vecchio istituto dell'affidamento congiunto. L'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso deve, pertanto, essere sorretta da una motivazione, non più solo in positivo sulla idoneità del coniuge affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità del genitore escluso dal partecipazione all'esercizio della potestà genitoriale.

**Divorzio:** scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso, rispettivamente, di matrimonio celebrato con rito civile o di matrimonio celebrato con rito religioso. Il divorzio è stato introdotto in Italia dalla Legge n. 898 del 1 dicembre 1970; la Legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha ridotto da cinque a tre gli anni di separazione necessari per la pronuncia della sentenza di divorzio.

**Separazione consensuale:** si basa su di un accordo fra i coniugi con il quale vengono stabilite le modalità di affidamento dei figli, gli eventuali assegni familiari, la divisione dei beni. Per avere validità giuridica deve essere ratificata dal giudice.

**Separazione giudiziale:** è un vero e proprio procedimento contenzioso su istanza di uno dei due coniugi, successiva istruttoria e pronunciamento di una sentenza di separazione.

**Tasso di separazione o divorzio per 100.000 abitanti:** rapporto tra il numero delle separazioni o dei divorzi ottenuti in un anno  $t$  e il numero medio di abitanti nello stesso anno, per 100.000.

**Tasso di separazione o divorzio per 1.000 coppie coniugate:** è un tasso generico derivante dal rapporto tra il numero delle separazioni o dei divorzi ottenuti in un anno  $t$  e il numero di coppie sposate (semisomma della popolazione coniugata residente), per 1.000.

**Tasso di separazione e divorzio specifico per 1.000 matrimoni:** rapporto tra numero di separazioni e divorzi ottenuti nell'anno  $t$ , provenienti da matrimoni celebrati nell'anno  $x$ , e totale dei matrimoni celebrati nell'anno  $x$ , per 1.000. Rappresenta la quota di 1.000 matrimoni celebrati nell'anno  $x$  che finiscono in separazione o divorzio dopo una durata di  $(t-x)$  anni.

**Tasso di separazione e divorzio per 1.000 matrimoni:** indicatore ottenuto dalla somma, per ogni anno di calendario  $t$ , dei tassi specifici di separazione e divorzio secondo la durata del matrimonio. La somma esprime la quota di matrimoni che finiscono con una separazione o un divorzio in un anno di calendario  $t$ , con riferimento ad una coorte fittizia di 1.000 matrimoni sottoposta, nell'anno considerato, all'esperienza delle varie durate del matrimonio.

---

<sup>1</sup> Sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008.